

## **INFORMATIVA FEBBRAIO 2023**

### **1) RICORSO CONTRO IL GIUDIZIO DI IDONEITA' RILASCIATO DAL MEDICO COMPETENTE**



Il medico competente dell'azienda, al termine degli accertamenti sanitari svolti nel corso delle visite mediche preventive e periodiche, esprime un giudizio medico che può essere di **idoneità** oppure di idoneità parziale temporanea o permanente,

Oppure di **inidoneità** temporanea o permanente del lavoratore alla mansione specifica. Entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio, sia il datore di lavoro, sia il lavoratore, possono fare ricorso, inoltrando apposito modulo (per pec, per raccomandata o portato a mano) all'Unità Funzionale Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di lavoro (PISLL) di competenza. Fino all'eventuale revoca o notifica espressa dal PISLL, il giudizio del medico competente mantiene la sua validità. Il costo del ricorso e di tutte le prestazioni inerenti sono a pagamento, a carico del richiedente. Il termine previsto per la conclusione del procedimento è di 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In caso di ammissibilità del ricorso, il lavoratore sarà contattato per la visita medica da parte di una Commissione medica, che potrà anche richiedere ulteriore documentazione (oltre al giudizio espresso dal medico competente) e fare un sopralluogo in azienda. Alla fine la Commissione comunicherà al lavoratore e al datore di lavoro la conferma, la modifica o la revoca del giudizio originariamente espresso.

### **2) VIABILITA' CARRELLO ELEVATORE**

Nei locali in cui è prevista la circolazione di carrelli elevatori e pedoni, è necessario provvedere alla progettazione della segnaletica verticale e della segnaletica orizzontale. Realizzare la segnaletica orizzontale non significa fare le strisce dove c'è posto, ma realizzare dei percorsi sicuri per tutti i presenti, nel rispetto della vigente normativa sulla sicurezza sul lavoro. Avere una viabilità sicura



significa aver progettato i sensi di marcia, la larghezza dei percorsi, le zone di attraversamento, le zone di stoccaggio e di parcheggio. Veniamo alle regole da rispettare. Le strisce devono avere una larghezza di 8-10 cm ed essere di colore molto diverso dalla pavimentazione, solitamente di colore bianco o giallo.

I percorsi pedonali devono avere una larghezza di 80-100 cm. Tutte le dimensioni sono misurate all'interno delle strisce. I percorsi a senso unico devono avere una larghezza pari alla larghezza del carrello elevatore più grande + 1 metro. I percorsi a doppio senso di circolazione

devono avere una larghezza pari a: due volte la larghezza del carrello elevatore più grande + 1,40 metri. Nei percorsi devono essere disegnati gli utilizzatori: carrello elevatore o pedone. Non devono poi mancare gli attraversamenti, gli stop, gli specchi, i cartelli di pericolo, di obbligo e di divieto; si ricorda l'importanza dei cartelli "diritto di precedenza" e "obbligo di dare la precedenza". Molta attenzione deve essere infine riposta per la postazione di ricarica.

### 3) COME CAMBIA DI SISTEMA SOCIOSANITARIO IN TOSCANA



Nello scorso dicembre è stata approvata dalla giunta regionale una riforma che prevede: case di comunità, ospedali di comunità e centrali operative territoriali, che dovranno essere a regime in tre anni. Il provvedimento si lega al decreto ministeriale approvato in estate, che punta al riordino della medicina territoriale a livello nazionale. L'obiettivo è quello di potenziare le cure domiciliari

integrandole, sviluppare la prevenzione tramite la sanità d'iniziativa e ampliare le occasioni di presa in carico sul territorio. Tecnologie e servizi digitalizzati si ritagliano nel progetto un ruolo da protagonisti, con telemedicina e telemonitoraggio in posizioni di sempre maggior rilievo.

Il cittadino accederà al numero unico per cure non urgenti 116117, rivolgendosi al medico, alle case di comunità o al punto unico di accesso, ai consultori, ai centri di servizi e ai centri per le famiglie. La novità è costituita dalle **centrali operative territoriali** che smisteranno percorsi e bisogni in base alle esigenze del cittadino; ogni centrale avrà un medico e 5 infermieri, sarà aperta 12 ore la giorno per 6 giorni alla settimana, e a turno anche di notte e di domenica.

Queste centrali seguiranno le uscite degli ospedali (per le dimissioni difficili e per pazienti che hanno bisogno di cure intermedie) e le entrate negli ospedali.

Le **case di comunità** saranno da 70 a 77 in tutta le Regione e ospiteranno medici di famiglia, pediatri, professionisti di base, infermieri di comunità e assistenti sociali. Gli **ospedali di comunità** offriranno cure intermedie di persone fragili o anziane o con patologie croniche che necessitano interventi a bassa intensità, se non trattabili a domicilio. Ci sarà almeno un ospedale di comunità per ogni distretto o società della salute, con circa 20 posti letto ogni 50 mila abitanti.

### 4) FORMAZIONE INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO AL LAVORO



Il punto di partenza è che tutti i lavoratori devono essere informati e formati sui rischi e le misure di prevenzione e protezione da adottare sul luogo di lavoro; inoltre, in base

alle attività svolte è normalmente necessario anche un addestramento. Non si risolve il problema mandando il lavoratore a fare un corso al di fuori dell'azienda. La formazione riguarda il trasferimento di conoscenze e procedure utili ai lavoratori, per diventare in grado di svolgere in sicurezza i rispettivi compiti in azienda, e per conoscere, gestire e prevenire i rischi. La formazione per esempio, deve avvenire in occasione dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o nuove tecnologie, e deve essere periodicamente ripetuta.

Nell'addestramento rientrano tutte le attività svolte da personale esperto e rivolte ai lavoratori, finalizzate all'apprendimento dell'uso corretto di macchine, attrezzature, impianti, sostanze, dispositivi anche di protezione individuale e procedure di lavoro; si effettua sul luogo di lavoro e durante l'orario di lavoro. La formazione e l'addestramento devono avvenire all'inizio e completarsi entro 60 giorni dall'inizio del rapporto di lavoro, e anche quando il lavoratore cambia mansione o vengono introdotte nuove attrezzature e tecnologie.

Secondo quanto riportato nell'articolo 36 del TU sulla Sicurezza, il rappresentante legale di un'azienda deve provvedere a fornire a ciascun lavoratore un'adeguata informazione:

1. sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell'impresa in generale;
2. sulle procedure riguardanti il primo soccorso, l'antincendio e l'evacuazione dei lavoratori in caso di emergenza;
3. sui nominativi dei lavoratori addetti al primo soccorso e alla prevenzione incendi;
4. sui nominativi dello RSPP e degli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione e , qualora nominato, del Medico Competente.

Oltre a queste notizie di carattere generale, il datore di lavoro deve provvedere a fornire a ciascun lavoratore informazioni particolari:

1. sui rischi specifici a cui è esposto in relazione alla propria mansione;
2. sui pericoli connessi all'uso di sostanze e preparati pericolosi;
3. sulle misure di sicurezza e sulle disposizioni di prevenzione e protezione adottate in azienda.

Tali disposizioni sono valide per tutte le tipologie di lavoratori (indipendentemente dalla tipologia contrattuale) ad esclusione degli addetti ai servizi domestici.

L'informazione può essere erogata mediante diversi strumenti: opuscoli, fumetti, video, volantini, colloqui individuali o di gruppo, lezioni in aula, avvisi apposti nella bacheca aziendale, ecc ... L'importante è che risulti adeguata, di facile comprensione in modo da agevolare i lavoratori con un basso tasso di scolarizzazione. Qualora fossero presenti lavoratori stranieri è necessario, che il datore di lavoro si accerti della reale comprensione della lingua, con cui vengono fornite le informazioni.

Al datore di lavoro (ed alle figure da lui delegate) per assolvere all'obbligo di informazione non basta solamente diffondere materiale informativo. Egli deve accertarsi che le notizie fornite siano state effettivamente recepite e soprattutto deve vigilare sulla reale attuazione delle disposizioni da lui impartite, da parte dei lavoratori. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il datore di lavoro ha "il dovere di educare il lavoratore a fare uso degli strumenti di protezione e il distinto dovere di controllare assiduamente, a costo di diventare pedante, che il lavoratore abbia appreso la lezione ed abbia imparato a seguirla".

Per concludere, bisogna sottolineare come l'informazione per essere efficace deve essere dinamica, ossia deve garantire un flusso di notizie continuo, in modo da consentire ai propri collaboratori di essere al corrente su eventuali nuovi rischi presenti in azienda. Solo così i lavoratori potranno essere maggiormente coinvolti nella gestione della sicurezza sul lavoro.



## **CORSI DI FORMAZIONE**

| Descrizione  | Destinatari   | Periodo                                    |
|--|---|--|
| Corso per <b>lavoratori, parte generale</b> per tutte le imprese (ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/11) | Lavoratori appena assunti o comunque privi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro | Solo in e-learning su piattaforma Protecno |
| Corso <b>intero</b> per <b>preposti</b> aziendali (ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/11)   | Caporeparto o lavoratore con compiti di controllo e coordinamento                             | Inizio 08/02/23                            |
| Corso per <b>lavoratori, parte specifica</b> (ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/11)  | Neoassunti  | Inizio 15/02/23                            |
| Corso di <b>aggiornamento</b> per <b>preposti</b> aziendali (ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/11)                                       | Caporeparto o lavoratore con compiti di controllo e coordinamento                             | Inizio 22/02/23                            |
| Corso per <b>lavoratori, aggiornamento</b> per tutte le imprese (ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/11)  | Lavoratori in possesso di precedente attestato in scadenza                                    | 29/02/23 (FAD)                             |
| Corso <b>intero e di aggiornamento</b> per <b>addetti alla prevenzione incendi</b> in aziende a BASSO E MEDIO rischio di incendio                    | Datore di lavoro o dipendente appositamente incaricato alla gestione dell'emergenza incendio  | Inizio 01/03/23                            |
| Corso <b>intero e aggiornamento</b> per addetti alla guida del <b>carrello elevatore</b> , ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 22/02/12          | Lavoratori che utilizzano l'attrezzatura nello svolgimento della propria mansione             | Inizio 08/03/23                            |
| Corsi di formazione su commissione di <b>qualsiasi tipo</b>  | Aziende che intendono organizzare corsi presso la propria sede                                | In qualunque periodo                       |

Anche per i corsi erogati presso i clienti dovranno essere garantiti tutti i requisiti di sicurezza anticontagio.

**Visitate il nostro sito!**

**Potete prendere visione delle precedenti informative mensili, scaricare i moduli spesso necessari, analizzare i nostri principali servizi e contattarci per consulenze e preventivi.**

Ponsacco, 01/02/23

**Team Studio Protecno**